



Legge di bilancio 2024

Ipotesi di cambiamento

- ***pensioni***
- ***previdenza***

Il testo della legge di bilancio 2024 è stato “bollinato” dai Ministeri competenti e trasmesso al Senato per la discussione ed approvazione.

Tutto quello che segue sono ipotesi tratte dal testo ufficiale.

Non siamo soliti a commentare provvedimenti in approvazione ma questa volta facciamo una eccezione sulla scorta delle numerose richieste di chiarimento che ci sono pervenute.

Una volta approvato, dai due rami del Parlamento, il testo definitivo torneremo sull’argomento dando indicazioni più definitive.

Buona lettura



Cosa non cambia

La proposta di legge di bilancio mantiene immutati anche per il 2024:

- i requisiti contributivi per la pensione anticipata ordinaria o in cumulo (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne); tali requisiti, contrariamente a ciò che era stato ipotizzato in una precedente bozza, rimangono validi anche per il biennio 2025/2026
- le finestre di accesso alla pensione anticipata ordinaria o in cumulo rimangono fissate in tre mesi;
- i requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia ordinaria e in cumulo
- le regole per la pensione anticipata in regime di “Quota 100” se, con i diversi “spezzoni”, si raggiungono entro il 31 dicembre del 2021, i 62 anni di età e i 38 anni di contribuzione
- le regole per la pensione anticipata in regime di “Quota 102” se, con i diversi “spezzoni”, si raggiungono entro il 31 dicembre del 2022 i 64 anni di età e i 38 anni di contribuzione.
- le regole per la pensione anticipata in regime di “Quota 103” se, con i diversi “spezzoni”, si raggiungono entro il 31 dicembre del 2023 i 62 anni di età e i 41 anni di contribuzione.
- le regole per la pensione di vecchiaia o di anzianità in regime di totalizzazione se, con i diversi “spezzoni”, si raggiungono entro il 31 dicembre del 2024, rispettivamente, i 66 anni e di età e i 41 anni di contribuzione.

Cosa cambia

QUOTA 103

La pensione anticipata raggiunta con “Quota 103” (62 anni e 41 anni di contributi) è prorogata di un anno.

Sistema di calcolo e importo massimo della pensione

Chi matura il requisito nel 2024 avrà però due decurtazioni:

- l'intera pensione sarà calcolata interamente con il sistema contributivo e non più con il sistema misto, cioè, vale a dire con il sistema retributivo sulle anzianità acquisite sino al



31 dicembre 1995 (31 dicembre 2011 se sussistono almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995);

- la misura dell'assegno non potrà risultare superiore a 2.272 € euro lordi al mese (cioè quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè 2.840€).

Finestre di accesso

Sono modificate anche le finestre mobili ovvero il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico.

Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l'attesa sale a sette mesi e a nove mesi per i dipendenti pubblici.

Incentivo per chi rimane al lavoro

Per chi, pur avendo maturato il requisito non intende andare in pensione con Quota 103 è confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).

Chi ha maturato i requisiti di "Quota 103" entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti..

OPZIONE DONNA

La possibilità per le donne di accedere al pensionamento con modalità agevolate viene confermata con le restrizioni attuali ovvero solo per le cosiddette caregivers, le invalide almeno al 74 per cento, le lavoratrici licenziate e, infine, le dipendenti di aziende per le quali si è aperto presso il Ministero del Lavoro un tavolo di crisi.

Il requisito per l'opzione donna "2024" è che:

- siano stati compiuti 61 anni (nel 2023 60 anni) al 31 dicembre 2023
- 35 anni di contributi maturati al 31 dicembre 2023.

Rimangono invariate le riduzioni di un anno del requisito anagrafico per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.



APE SOCIAL

La prestazione viene confermata sino al 31 dicembre 2024 ma con un requisito anagrafici più elevato: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere all'Ape Sociale con almeno 63 anni e 5 mesi.

È, inoltre, introdotto il principio della incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000€ annui.

L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.

Non rientrano più tra i possibili beneficiari i soggetti addetti a lavori gravosi individuati dalla Legge 234/2021

PER I CONTRIBUTIVI PURI E PER CHI ACCEDE ALLA VECCHIAIA ANTICIPATA CONTRIBUTIVA TRAMITE IL COMPUTO CON LA G.S.

Per i soggetti privi di anzianità al 31.12.1995 e che per tale motivo rientrano nel sistema contributivo "puro" è eliminato il limite di 1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi

Per la cosiddetta vecchiaia anticipata contributiva ovvero quella a cui si accede con 64 anni e 20 anni di contributi è inserito un limite di importo diversificato per accedere alla pensione.

La soglia minima sale a 3 volte l'assegno sociale per la generalità dei soggetti. Per le donne con più di un figlio resta pari a 2,8 volte; in presenza di almeno due figli scende a 2,6 volte.

La pensione di vecchiaia anticipata contributiva a 64 anni e 20 anni di contributi, ivi compresa la *VECCHIAIA ANTICIPATA CONTRIBUTIVA RAGGIUNTA TRAMITE IL COMPUTO CON LA G.S* inoltre, registra ulteriori strette:

- l'importo della rata mensile non potrà eccedere le 5 volte il minimo Inps (cioè circa 2.840€ lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè l'età di vecchiaia).
- E' introdotta una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti.;

SCALA MOBILE SULLE PENSIONI

Alcune modifiche sul fronte indicizzazione.

Gli importi di pensione saranno così rivalutati sulla scorta dell'indice ISTAT:



- 100% ovvero pienamente rivalutati all'inflazione (100%) sino a quattro volte il minimo INPS (cioè, 2.272 euro);
- 85% dell'indice ISTAT quelli tra quattro e cinque volte il minimo, cioè da 2.272€ a 2.840€;
- 53% dell'indice ISTAT quelli tra cinque e sei volte il minimo, cioè da 2.841€ a 3.408€;
- 47% dell'indice ISTAT quelli tra sei e otto volte il minimo, cioè da 3.409€ a 4.544€;
- 37% dell'indice ISTAT quelli tra otto e dieci volte il minimo, cioè da 4.545€ a 5.679€.
- 22% dell'indice ISTAT quelli superiori a dieci volte il minimo, cioè oltre i 5.679€

L'indicizzazione sarà sempre corrisposta per fascia complessiva di importo e non per scaglioni progressivi.

DIPENDENTI ENTI LOCALI E NON, ISCRITTI ALLA EX CPDEL

Gli assicurati presso le ex casse di previdenza amministrate dal Tesoro (CPDEL, CPI, CPS e CPUG) in possesso di meno di 15 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995 che andranno in pensione a decorrere dal 1° gennaio 2024 vedranno un abbattimento della rendita.

Le attuali aliquote di rendimento contenute nella legge n. 965/1965 e nella legge n. 16/1986 saranno, infatti, sostituite con coefficienti meno generosi con effetti a volte anche piuttosto sensibili sulla rendita pensionistica.

La misura, tuttavia, potrebbe essere modificata in sede di approvazione finale

LA PACE CONTRIBUTIVA

Si ripristina per il biennio 2024-2025 la facoltà di riscattare i vuoti contributivi tra un periodo e l'altro entro un massimo di cinque anni. La facoltà riguarda solo gli assicurati privi di anzianità assicurativa al 31.12.1995.



Tutti i numeri di  *Previdenza Semplice* li trovate [qui](#)



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Italia](#)

Per ricevere  *Previdenza Semplice* inviate una e-mail a p.zani@tutto previdenza.it con oggetto "*Previdenza Semplice*" e testo "SI"